

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE II QUATER

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 5870/2006, proposto da EL HALLAB EL YACOUBI FATIHA, nata a Casablanca (Marocco) l'11.11.1961, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Rovegno e Gabriele Corona ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, Via Colonna, n. 40;

contro

il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare:

- del decreto del Ministro dell'Interno n. K10.55966 del 15.6.2005, notificato il 7.7.2005, con il quale è stata respinta l'istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 L. 91/92, presentata dalla ricorrente il 18.2.2002;
- di ogni altro atto, consequenziale, presupposto, inerente od altrimenti connesso, anche allo stato non conosciuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati presentato al TAR Lombardia con il n. 2843/2005 e trasmesso per competenza a questo TAR, ove ha assunto il n. 5870/2006;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all'udienza pubblica del 27 febbraio 2008 il consigliere Renzo CONTI;

Udito per la parte ricorrente l'avv. A. Rovegno.

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il 28 settembre 2005 e depositato presso il TAR Lombardia-Milano il successivo 7 giugno, la ricorrente indicata in epigrafe espone:

- di essere titolare di permesso di soggiorno valido come carta di soggiorno n. C595030 e di avere fatto ingresso in Italia il 13.2.1988, ove dimora con i propri figli, nati dall'unione con il sig. Belluomo Salvatore, di cui è tutore legale nella casa di proprietà dei predetti (per successione del padre);

- che il 18.2.2002, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992, il quale prevede tale possibilità per lo straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;
- che il Ministero, con l'impugnato provvedimento, respingeva la citata istanza.

Ciò esposto, ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, del predetto diniego, deducendo al riguardo i seguenti motivi, così paragrafati dalla medesima ricorrente:

1. eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; carenza di istruttoria; violazione e falsa applicazione di legge: violazione art. 9, lett. f) L. 91/92; violazione della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/90 per difetto di motivazione; eccesso di potere per motivazione insufficiente, illogica e perplesso; assoluta carenza di istruttoria.

Si è costituito per resistere, davanti al TAR Lombardia, il Ministero dell'Interno, il quale ha proposto regolamento di competenza, al quale ha aderito davanti al Consiglio di Stato la ricorrente e, conseguentemente, quest'ultimo con ordinanza collegiale n. 3351/2006 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine al predetto regolamento di competenza ed ha trasmesso a questo TAR il fascicolo di causa, ove ha assunto il n. 5870/2006 e dove entrambe le parti si sono costituite.

Con ordinanza collegiale di questa sezione n. 5598 del 10.1.2006, l'istanza cautelare di sospensione dell'atto impugnato è stata respinta.

Con ordinanza presidenziale n. 144/2007 sono stati disposti incompetenti istruttori, che risultano eseguiti dal Ministero intimato.

La causa è stata quindi chiamata e posta in decisione all'udienza pubblica del 27 febbraio 2008.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del decreto del Ministro dell'Interno n. K10.55966, con il quale è stata respinta la richiesta della ricorrente di concessione della cittadinanza italiana, presentata dall'odierna ricorrente il 18.2.2002 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992, n. 91.

Il menzionato provvedimento di diniego, richiamata l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione, risulta adottato sostanzialmente sull'unico presupposto che dalla "documentazione esibita a corredo della domanda stessa si evince che l'interessata non svolge attività lavorativa e al suo sostentamento provvede il convivente" e che, pertanto, la stessa "non risulta disporre di mezzi autonomi di sostentamento".

Nell'ambito dell'articolato primo motivo, la ricorrente contesta il richiamato presupposto di fatto, sotto i profili dell'errore del presupposto di fatto e del difetto di istruttoria, sull'assunto che la stessa svolge regolare attività lavorativa presso la soc. Belmont s.r.l. sita in Mede, Corso V. Veneto, n. 22, dove ricopre dal 29.3.2005 il ruolo di componente del consiglio di amministrazione con un compenso mensile pari a circa € 5.000,00..

Le censure sono fondate, atteso che tale assunto risulta adeguatamente dimostrato.

In particolare, dal verbale del consiglio di amministrazione della predetta società del 29.3.2005 risulta che la ricorrente è stata nominata, all'unanimità, membro del predetto consiglio di amministrazione, su proposta del convivente Sig. Belluomo Salvatore, successivamente deceduto. Dal successivo verbale del 30.3.2005 risulta altresì che per detto incarico è stato fissato il compenso di "€60.000,00 (sessantamila/00) lordi annuali pari a €5.000,00 lordi mensili", compenso che è dimostrato essere effettivamente corrisposto con le prescritte ritenute previdenziali ed erariali, attraverso il deposito dei cedolini dei mesi di giugno (comprendente le competenze dei mesi di aprile, maggio e giugno 2005), luglio e agosto 2005.

Tale compenso costituisce adeguata fonte di reddito, in quanto nettamente superiore ai limiti individuati dall'Amministrazione nell'impugnato diniego con riferimento agli importi previsti in

materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i titolari di pensione (imponibile di € 8.263, 31 incrementabile nell'ipotesi di figli a carico).

Risulta, pertanto, errato in punto di fatto il presupposto dell'assenza di autonomi mezzi di sostentamento, in base al quale è stato adottato l'impugnato diniego.

E' ben vero che la ricorrente nella propria domanda faceva riferimento ai redditi del convivente e non ai propri, ma è anche vero che una corretta e completa istruttoria avrebbe consentito all'Amministrazione di verificare, nella fattispecie particolare, il sopravvenuto fatto nuovo rappresentato dalla presenza di una autonoma fonte di reddito da parte della richiedente a far data dal 1.4.2005 e, quindi, da data anteriore a quella di adozione dell'impugnato diniego.

A tale stregua detto diniego risulta illegittimo per errore del presupposto e per carenza di istruttoria, in accoglimento delle relative censure dedotte dalla ricorrente nell'ambito del primo motivo.

Per quanto sopra argomentato il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato l'impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

L'accoglimento del ricorso per le ragioni di cui sopra dispensa il Collegio dall'esaminare le ulteriori censure dedotte che, pertanto, possono dichiararsi assorbite.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5870/2006 indicato in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'impugnato diniego, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2008